

---

*Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

---

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Determina 20 luglio 2017, n. 980****Procedura di VIA. Proponente CE.RI.SMA.**

**OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RIVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE, IN COMUNE DI CAMPI SALENTINA. PROPONENTE: CE.RI.SMA. S.R.L. (P. IVA 02644550754). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).**

**IL DIRIGENTE****Visti:**

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell' articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

**Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategi-

ca) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Dato atto:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Premesso:**

- che con istanza di data 14/02/2017, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. 8633 del 20/02/2017, CE.RI.SMA. S.r.l. (P. IVA 02644550754), società con sede legale in Campi Salentina, alla Via Vicinale Falchi n.6, legalmente rappresentata da Montinaro Alessandra, ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006, per un progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali (rifiuti rivenienti dallo spazzamento stradale), in Comune di Campi Salentina;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici (recanti data del febbraio 2017):
  - R1 - Relazione tecnica e studio preliminare ambientale;
  - R2 - Relazione tecnica - Inquadramento dell'opera rispetto ai piani e programmi territoriali;
  - G1 - Inquadramento territoriale;
  - G2 - Inquadramento geologico e idrogeologico;
  - E1 - Planimetria stato di fatto - stato di progetto;
  - E2 - Pianta, prospetto e sezioni impianto;
  - E3 - Diagramma a blocchi.
- che per asserzione del Proponente (R1 - Relazione tecnica e studio preliminare ambientale) l'impianto di progetto risultava rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, giacché riconducibile alla fattispecie di cui al Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". In particolare l'esecuzione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si rendeva necessaria considerato che sotto il profilo dimensionale il progetto supera la soglia fissata per operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi (capacità di progetto pari a 105 t/giorno);
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 11141 dello 01/03/10/2017, indirizzata per conoscenza al Comune di Campi Salentina, ha richiamato gli adempimenti di legge, in capo al proponente, in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Campi Salentina, con nota PEC acquisita al protocollo della Provincia con il n. 12331 dello 07/03/2017, ha trasmesso copia del pubblico avviso del procedimento, da mantenere affisso all'Albo pretorio per 45 giorni consecutivi a far data dallo 08/03/2017;
- che la società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso del procedimento e dell'avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 dello 09/03/2017;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 16960 del 24/03/2017, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e a contestuale indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016;

- che in data 28/03/2017 è stata acquisita agli atti, al protocollo n.17630, un documento di "Osservazioni sull'impatto ambientale di un impianto di trattamento rifiuti in contrada Falchi", di data 27/03/2017, presentato dalla associazione culturale ambientalista " Il Caffè - Campi Salentina";
- che il medesimo documento di osservazioni è pervenuto, per il tramite del Comune di Campi Salentina, in allegato a nota PEC, registrata al protocollo n. 26224 dello 08/05/2017;
- che con nota n. 39589 del 23/06/2017 (registrata in atti al protocollo n. 37596 del 27/06/2017), il DAP Lecce di ARPA PUGLIA ha informato che «... Per quanto di competenza, si ritiene, a fronte delle criticità sopra descritte ed ai fini di una appropriata valutazione degli effetti ambientali connessi con la realizzazione dell'opera in progetto, che la stessa debba essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale»;
- che il Comune di Campi Salentina, con nota PEC acquisita al protocollo della Provincia con il n. 38629 del 30/06/2017, ha trasmesso una "Scheda Istruttoria e Proposta di Provvedimento" (prot. n. 8162 del 29/06/2017), con cui il proprio Settore Tecnico, Sviluppo Locale, Ambiente e Gestione del Territorio ha espresso «... Parere Urbanistico favorevole alle condizioni che verranno imposte dagli altri enti interessati»;

**Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.**

L'impianto di trattamento sorgerà all'interno di un capannone industriale ubicato nell'area periurbana nord-orientale di Campi Salentina, in località "Li Falchi".

La struttura è parte di un'area recintata, un tempo sede di un opificio industriale, dell'estensione di circa 102.648 mq, catastalmente individuabile al Foglio 30, p.IIa 477 sub.7 e p.IIa 1027 sub. 1 del N.C.E.U. e al Foglio 30, p.IIe 50, 51, 477, 478, 555, 623, 624, 625, 715, 1027, 1029, 1069, 1072 del N.C.T..

Il contesto in cui si inserisce è quello di un nucleo industriale - artigianale poco distante da altri poli aventi la medesima destinazione d'uso. La distanza dai centri abitati limitrofi è ridotta a 300 metri da Campi Salentina e a 2,5÷3,0 km dagli abitati di Squinzano, Trepuzzi e Novoli.

I fabbricati esistenti sono attualmente oggetto di intervento edilizio giusto permesso di costruire n. 72 del 09.11.2016 consistente in opere di risanamento edilizio e ripristino con ammodernamento dei presidi igienico sanitari. Sugli stessi non verrà apportata alcuna modifica strutturale, fatte salve le necessità di ampliamento dei portoni di accesso al fabbricato stesso, i quali dovranno essere geometricamente adeguati alle intervenute necessità aziendali.

L'impianto è costituito da una linea industriale capace di trattare, in completa automazione, diverse tipologie di rifiuti non pericolosi e in particolare quelli provenienti dallo spazzamento delle strade (CER 200303), dalla pulizia degli arenili (CER 200303), delle caditoie stradali (CER 200306), da linee di dissabbiamento (CER 190802) ed in grado di ricavarne materie prime differenziate e di qualità, certificate CE e conformi alla vigente normativa dell'Unione Europea.

L'impianto può essere suddiviso nelle seguenti, principali sezioni:

- ricezione e stoccaggio;
- separazione e vagliatura;
- lavaggio e separazione granulometrica;
- trattamento delle acque di lavaggio e di disidratazione fanghi.

Nella sezione di ricezione e stoccaggio i rifiuti vengono conferiti direttamente con autospazzatrici o in alternativa con automezzi provvisti di cassoni a tenuta, in essa vengono scaricati e da questa avviati alle successive fasi di trattamento con l'ausilio di macchine operatrici.

Nella sezione di separazione e vagliatura sono eliminati preliminarmente i rifiuti grossolani e leggeri mediante il passaggio da un vaglio stellare appositamente progettato e realizzato che consente, grazie all'azione di scuotimento esercitata, di separare anche l'eventuale frazione sabbiosa adesa a foglie e rifiuti misti (quali lattine, bottiglie, plastica in genere), aumentando in maniera significativa l'efficienza di recupero complessiva dell'impianto.

La sezione di lavaggio e separazione granulometrica costituisce il cuore dell'impianto: l'unità di lavaggio, studiata appositamente per il trattamento dei residui della pulizia stradale, consente il trasferimento delle

sostanze inquinanti, contenute nel rifiuto, all'acqua, grazie ad azioni di tipo chimico e fisico. Contestualmente vengono separati gli inerti di granulometria superiore a 2 mm ed inviati ai rispettivi box di stoccaggio, mentre la restante frazione, di dimensione inferiore e trascinata dall'acqua, viene inviata ad una successiva fase di lavaggio per la separazione, tramite idrociclone e unità di separazione a spirali, delle sabbie dal limo.

Tutte le acque di lavaggio sono inviate ad una sezione di trattamento acque per la rimozione degli inquinanti. Il 100% delle acque depurate è ricircolato nell'unità di lavaggio e riutilizzato per il trattamento dei rifiuti in ingresso. Il trattamento prevede una linea chimico-fisica, biologica e di filtrazione a sabbia e adsorbimento su colonna a carboni attivi.

A valle del processo di lavaggio si recuperano specifiche frazioni granulometriche di inerti che dopo verifiche analitiche e tecniche di conformità alle norme UNI, saranno commercializzate come materiali riciclati e destinati in prevalenza alla produzioni di aggregati cementizi e bituminosi. Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.M. 186/2006 e s.m.i., i materiali risulteranno conformi ad specifiche norme tecniche UNI EN.

L'impianto in questione è quindi in grado, attraverso una serie di trattamenti fisici (sezione di separazione e vagliatura, sezione di lavaggio e sezione di separazione granulometrica), di recuperare alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, caratterizzati da una natura mista organica e inorganica, altrimenti destinati allo smaltimento in discarica.

Le attività di recupero previste sono quelle che nell'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 sono codificate come "R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" ed "R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Più specificatamente i rifiuti che verranno sottoposti a recupero saranno quelli contraddistinti dai sottoelencati codici CER :

- 19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 20 03 03 Residui della pulizia stradale
- 20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature

L'impianto è dimensionato per una potenzialità massima di 30.000 tonnellate/anno e una potenzialità media giornaliera di 105 tonnellate/giorno.

La potenzialità annua e la potenzialità media giornaliera sono state così calcolate nell'ipotesi di 9,5 ore di funzionamento giornaliero e di 285 giorni lavorativi annui.

Preme evidenziare che ai sensi della disciplina regionale in materia di V.I.A. impianti di trattamento rifiuti ove si effettuino le operazioni di recupero R5 per quantità giornaliere eccedenti alla soglia di 50 tonnellate/giorno, sono riconducibile alla voce "A.2.f) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997", dell'Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001.

Siffatti impianti necessitano di essere assoggettati a VIA obbligatoria ai sensi dell'art. 10 e seguenti della L.R. 11/2001 e dell'art.23 del D,Lgs.152/2006.

**Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - 1) affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Campi Salentina dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, a far data dallo 08/03/2017;
  - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n. 29 dello 09/03/2017;
- del documento di "Osservazioni sull'impatto ambientale di un impianto di trattamento rifiuti in contrada Falchi", di data 27/03/2017, presentato dalla associazione culturale ambientalista " Il Caffè - Campi Salentina";
- del parere favorevole, sotto il profilo urbanistico, espresso dal Settore Tecnico, Sviluppo Locale, Ambiente e

Gestione del Territorio del Comune di Campi Salentina (prot. n. 8162 del 29/06/2017);

- che ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce ha posto in evidenza quanto di seguito:

«... omissis .....

*A fronte della scelta progettuale presentata si rilevano le seguenti criticità:*

- *il progetto ricade ai sensi dell'Allegato A, Elenco A2 in (INTERVENTI SOGGETTI A V.I.A. OBBLIGATORIA di competenza della Provincia) relativamente alla L.R. 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione de/l'impatto ambientale) e precisamente al punto:*

*"A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'allegato C, lettere da R1 a R9 del D. Lgs. n.22/1997";*

- *l'area d'intervento ricade in un'area di tutela quali-quantitativa dell'acquifero carsico salentino (cfr. Tav B del PTA);*

- *assenza di una apposita e dettagliata valutazione previsionale d'impatto acustico della futura attività produttiva che tenga conto di eventuali recettori sensibili prossimi all'area d'intervento e nonché di civili abitazioni;*

- *assenza di una valutazione adeguata dell'impatto delle polveri prodotte dall'attività mediante modellistica tridimensionale, che tenga conto della meteorologia locale e degli effetti cumulativi con altri eventuali insediamenti produttivi prossimi all'area in questione;*

- *assenza di una valutazione del rispetto del progetto a quanto indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia (DGR n. 2668 del 28.12.2009 e DGR n. 819 del 23.04.2015);*

*Per quanto di competenza, si ritiene, a fronte delle criticità sopra descritte ed ai fini di una appropriata valutazione degli effetti ambientali connessi con la realizzazione dell'opera in progetto, che la stessa debba essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale»;*

#### **Valutato:**

- che facendo riferimento alla disciplina regionale della valutazione dell'impatto ambientale, l'impianto di progetto è riconducibile, quanto a potenzialità di trattamento, alla voce "A.2.f) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997*", dell'Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001;

**Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

#### **DETERMINA**

- di **ritenere**, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il "Progetto di realizzazione di un impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti rivenienti dallo spazzamento stradale", in Comune di Campi Salentina, proposto da *CE.RI.SMA. S.r.l.* (P. IVA 02644550754), **assoggettato alla procedura** di Valutazione d'Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa;

- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente *CE.RI.SMA. S.r.l.* (tramite PEC indirizzata a **cerismasrl@arubapec.it**), e trasmetterla ai seguenti soggetti:

- COMUNE DI CAMPI SALENTINA (**protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it**);
- ARPA PUGLIA - DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
- ASL LECCE - AREA NORD (**sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);

- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà **pubblicato** per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
Ing. Rocco Merico